

(N. 2-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e Alimentazione)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

NELLA SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1948

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 1948

Disciplina dei tipi e delle caratteristiche degli sfarinati,
del pane e della pasta

ONOREVOLI SENATORI. — La legge che si propone al Senato di approvare è nel quadro di quelle che dovrebbero seguire, sollecitamente, per la fine del regime vincolistico imposto al Paese in conseguenza delle vicende degli anni passati. Essa è l'ultimo anello della catena, che dovrebbe essere definitivamente spezzata per il ritorno alla normalità nel settore dell'alimentazione.

Sul disegno di legge ha esposto lucidi schiarimenti alla 8^a Commissione l'Alto Commissario

dell'alimentazione prof. Ronchi, nelle sedute del 2 e 3 luglio 1948. Il Guardasigilli on. Grassi ha, da parte sua, esposto le ragioni e il fondamento delle disposizioni penali che sono ancora ritenute necessarie per la disciplina della materia.

Le dichiarazioni dell'Alto Commissario sono riassunte in questi termini:

« Questo disegno di legge si riferisce alle necessità che si presentano in vista del ripristino, col 1^o agosto prossimo, della libertà di

commercio per le quote dei cereali non soggetti ad obbligo di ammasso, e ai relativi derivati (sfarinati, pane e pasta).

« Come è noto, quest'anno, il sistema di ammasso ha subito una profonda modificazione, in quanto gli agricoltori sono soggetti a versare solo una quota fissa di cereali, rimanendo completamente liberi di vendere la produzione eccedente il contingente fissato. Con ciò abbiamo di fatto raggiunto un importante risultato rispetto agli anni precedenti. Si è avuta una forte ripresa nella produzione, la quale, favorita dalla stagione, segnerà probabilmente 60 milioni di quintali in confronto ai 46 dello scorso anno, mentre all'ammasso si potrà contare su circa 17 milioni di quintali in confronto agli 11 milioni dell'anno precedente.

« La situazione si profilerà pertanto nell'entrante anno di consumo alquanto più favorevole in confronto all'anno scorso. Infatti i nostri piani di approvvigionamento prevedono, attraverso l'integrazione del contingente nazionale con i quantitativi di cereali che perverranno dall'estero in relazione al Piano E. R. P., di poter mantenere l'attuale razionamento, cosicché, anziché in regime di borsa nera, in regime di libero commercio i consumatori avranno la possibilità con la quota libera di un'integrazione dei quantitativi razionati notevolmente superiore a quella dell'anno passato e a prezzi di libera concorrenza, che dovrebbero risultare notevolmente inferiori a quelli esasperati di borsa nera.

« Si calcola, infatti, che circoleranno da 6 a 8 milioni di quintali di più dell'anno scorso, senza contare che in libero mercato potranno affluire parte delle quote già destinate ai consumi degli stessi produttori, una volta che questi verranno liberati dalle preoccupazioni delle gravose sanzioni del passato.

« Lo scopo essenziale del disegno di legge è quello però di dare una regolazione al libero mercato, affinché nel limite del possibile, tutelati gli interessi dei consumatori, si conservi, nel contempo, una disciplina di ordine generale che avrà i suoi notevoli riflessi sul consumo razionato e nei rapporti con gli organi internazionali.

« In sostanza il disegno di legge si propone i seguenti scopi:

« 1° un'economia di consumo nella previ-

sione che tra i quantitativi che verranno immessi al consumo ed i quantitativi di mercato libero non si riuscirà a saturare completamente il consumo nazionale, assicurando le più alte quote di libera concorrenza possibili, per un migliore equilibrio nei prezzi.

« È evidente la necessità che non avvengano dispersioni nelle quote di libero commercio attraverso prodotti estremamente raffinati, per modo che entrino in circolazione il massimo possibile di prodotti, compatibilmente, s'intende, con le esigenze della sana alimentazione.

« È da calcolarsi che tra un abburattamento dell'85 per cento, quale è l'attuale, e un abburattamento del 65-70 per cento quale è quello dei prodotti raffinati, si segni un distacco nei consumi da 1 a 2 milioni di quintali, cioè dal 15 al 25 per cento della quota libera, che in realtà si tradurrà con il mantenimento della disciplina in una uguale e concreta economia in favore del consumatore.

« 2° È pure evidente la opportunità di mantenere uniformità di tipi per una parità tra i consumatori, cioè tra quelli che possono spendere e quelli meno abbienti, a tutto vantaggio, naturalmente di questi ultimi.

« 3° L'uniformità di tipi consente i controlli in forma straordinariamente pratica, in quanto non ci saranno sostanziali differenze tra i tipi liberi e quelli razionati, evitandosi così che commercianti disonesti specolino sui prodotti di assegnazione a vantaggio di una illecita utilizzazione nel mercato libero.

« 4° È essenziale, ai fini dei nostri rapporti internazionali, il mantenimento di una severa disciplina in questa delicata materia, stante che permane una situazione difficile degli approvvigionamenti dall'estero, i quali vengono, come è noto, regolati da un Comitato Internazionale di emergenza per l'alimentazione, in cui sono rappresentati tutti gli Stati importatori.

« Tali Paesi importatori sono vincolati nella distribuzione da norme severe e noi non possiamo sottrarci alle stesse esigenze, dovendo importare quest'anno un minimo di almeno 23 milioni di quintali ».

Richiesto l'Alto Commissario di esprimere il suo pensiero sulla opportunità di un aumento delle razioni: ha risposto essere evidente che in regime di ammasso per contingente non si può pensare ad aumenti se non ci sarà la possibilità di un aumento delle importazioni.

Ha aggiunto che domanda di maggiori importazioni, al fine di migliorare le razioni specialmente di alcune categorie, è stata fatta, ed ha assicurato che l'Alto Commissariato non mancherà di insistere per conseguire l'intento, pur non essendo possibile, allo stato presente prevedere la concreta possibilità di tale miglioramento. «Noi non possiamo fare altro - ha detto l'Alto Commissario - perchè sulla base della disciplina dei tipi dei derivati dei cereali, avvengano le minori dispersioni, così come è previsto dal disegno di legge».

La Commissione non ha mancato di esprimere all'Alto Commissario il più fervido voto per l'aumento delle razioni almeno a bambini, a vecchi e a pensionati, essendo evidente la scarsità della razione oggi assegnata.

La Commissione ha udito le dichiarazioni del Ministro Guardasigilli sulla necessità delle sanzioni penali e dei provvedimenti amministrativi previsti negli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

La Commissione ha, al primo esame del disegno di legge, espresso nella sua maggioranza e può, anzi, dirsi, quasi unanimemente, propositi di semplificazione della disciplina della materia, mediante l'abolizione dell'intervento del Prefetto, e l'attribuzione di facoltà e di poteri all'Autorità Giudiziaria; ma considerato che la legge in elaborazione è, in defini-

tiva, forse l'ultima destinata a regolare il regime vincolistico, e ritenute persuasive le ragioni addotte dall'Alto Commissario per giustificare i provvedimenti amministrativi contro i maggiori contravventori (ristoranti di lusso, grandi alberghi ecc.) la Commissione è stata concorde nel ritenere inopportuno un mutamento del sistema fin qui - sia pure, secondo alcuni, erroneamente o con scarsi risultati - adottato.

In conseguenza la Commissione, passando all'esame degli articoli, ha ritenuto utile di proporre al Senato non altro che un emendamento aggiuntivo al 1° comma dell'articolo 2: l'aggiunta di una pena restrittiva della libertà personale, questa, alternativa con l'ammenda che la Commissione ha ritenuto di proporre in misura maggiore e cioè fino a lire 500.000. Quale che sia, in genere, l'efficacia intimidatoria delle pene, la minaccia di pena affittiva può in qualche caso, giovare a prevenire ed eliminare violazioni delle norme che saranno stabilite con decreti dell'Alto Commissario ai sensi dell'articolo 1.

Per le esposte considerazioni la Commissione ritiene che il Senato possa approvare il Disegno di legge e il proposto emendamento aggiuntivo, senza ritardo per la necessità fatta presente dall'Alto Commissario.

CONTI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

Art. 1.

I tipi e le caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta, prodotti per il commercio, sono stabiliti con decreto dell'Alto Commissario dell'Alimentazione, sentito l'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica.

Art. 2.

Chiunque produce per farne commercio o comunque immette al consumo sfarinati, pane e pasta in tipo e con caratteristiche difformi da quelle stabilite a norma del precedente articolo, è punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

Nei casi gravi e in quelli di recidiva può essere disposta anche la chiusura dell'esercizio per un termine non superiore a tre mesi. Copia del provvedimento di condanna viene immediatamente comunicata, per l'esecuzione, al Prefetto, il quale, ove ritenga per ragioni di pubblica necessità di mantenere l'esercizio in attività, ne affida la gestione ad un Commissario.

Art. 3.

Quando vi è stata denuncia all'autorità giudiziaria nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, il Prefetto può disporre, a carico della persona denunciata, la sospensione per un termine non superiore a tre mesi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio o dell'industria, provvedendo, ove lo ritenga necessario per ragioni di pubblica necessità, alla nomina di un commissario di gestione.

Qualora sia pronunciata sentenza di condanna alla chiusura dell'esercizio, viene da questa detratta la durata della sospensione applicata dal Prefetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Chiunque produce per farne commercio o comunque immette al consumo sfarinati, pane e pasta in tipo e con caratteristiche difformi da quelle stabilite a norma del precedente articolo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 500 mila.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.